

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
.....

- 1 FEB. 2000

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

=====

ADDI' 1 FEB. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMEO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

SADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - DONATO - META

DELIBERAZIONE N° 206

OGGETTO \_\_\_\_\_ - approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.



**Oggetto: approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni

Considerato che con delibera dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 19-10-1999, pubblicata sulla G.U. n.257 del 2-11-1999 è stato costituito ed opera l'Osservatorio dei lavori pubblici;

Considerata la rilevanza degli adempimenti che la legge quadro sui lavori pubblici pongono in capo all'Osservatorio dei lavori pubblici;

Considerata l'esigenza di rendere l'Osservatorio operativo, su tutto il territorio nazionale, per l'immediata attivazione dei compiti istituzionalmente assegnati;

Visto il Protocollo Generale predisposto dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sul quale è stato acquisito in data 16 dicembre 1999 il concerto della Conferenza Permanente tra lo Stato le Regioni e le Province autonome ai sensi dell'articolo 4 comma 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni

Considerato che l'articolo 1 del suddetto protocollo generale approva uno schema tipo di protocollo tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e le singole Regioni e Province autonome per la definizione delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici

Visto il testo del protocollo d'intesa personalizzato alla specifica realtà regionale

Considerato che sul suddetto testo è stato acquisito il preventivo consenso dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Considerato altresì che la Regione Lazio ha istituito, nell'ambito del dipartimento opere pubbliche e servizi per il territorio, l'area normative tecniche che comprende al suo interno il servizio denominato osservatorio appalti, e che con determinazione del dirigente del suddetto dipartimento, n. 924/31.3 datata 9-12-99, che si allega al presente protocollo, ha individuato il nominativo del responsabile, nonché i dati organizzativi della struttura interna ai fini dell'attribuzione alla stessa, da parte dell'Autorità, delle funzioni di sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

Visto l'art.17 comma 31 e 32 della legge 15 maggio 1997 n.127

all'unanimità


### DELIBERA

1. di prendere atto del Protocollo Generale, che ha acquisito, in data 16 dicembre 1999, il concerto della Conferenza Permanente tra lo Stato le Regioni e le Province autonome ai sensi dell'articolo 4 comma 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni
  2. di approvare, in forma di schema, il protocollo d'intesa allegato alla presente deliberazione, redatto sulla base dell'analogo schema costituente l'allegato A del suddetto protocollo generale
  3. di dare mandato al Presidente della Giunta regionale di sottoscrivere formalmente il suddetto protocollo
- Il provvedimento non è soggetto a controllo.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

03 FEB. 2000



## DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE E SERVIZI PER IL TERRITORIO

1 STRUTTURA PROPONENTE Sett./31 - uff./3 Il dirigente d'ufficio Il dirigente di settore  
 DIRIGENTE COMPETENTE Ing. M. Mezzattini Ing. F. Sciamanna

Prot. n. 8525 del 30.11.1999

OGGETTO Individuazione della Sezione Regionale dell'Osservatorio Nazionale dei Lavori Pubblici presso la Regione Lazio.

con allegati  senza allegati

Con impegno contabile

Senza impegno contabile

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE COMPETENTE

FIRMA DI CONCERTO

*[Firma]*

*[Firma]*

ing. R. Besson

VISTO

annotazione impegno di spesa

NOTE

Data esecutività

2 Data di ricezione

Protocollo

Aano finanziario	C. o.R. P	Capitolo	Impegno		Stanziamento Bilancio	Impegni Precedenti	Firma
			n.	data			

Data registrazione impegno di spesa:

Note

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL DIRIGENTE COMPETENTE



**Protocollo d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e la Regione Lazio per la definizione dell'articolazione dell'Osservatorio dei lavori pubblici in una sezione centrale ed in sezioni territorialmente decentrate aventi sede presso le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano**

Visto l'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, che in particolare:

- al comma 1 al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, istituisce, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
- al comma 10, lettera c), istituisce, alle dipendenze dell'Autorità, l'Osservatorio dei lavori pubblici;
- al comma 14, dispone che l'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e province autonome e, che i modi e i protocolli dell'articolazione territorialmente decentrata sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- al comma 15, prevede che l'Osservatorio stesso operi mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi di altre Amministrazioni;
- al comma 16, dispone che la sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici:
  - a) svolge compiti di raccolta e di elaborazione di dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
  - b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
  - c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei lavori pubblici affidati;
  - d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;
  - e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
  - f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;
  - g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.
- al comma 16 bis, dispone che in relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuarsi per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio;
- al comma 17, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, una serie di informazioni concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista) e, entro



trenta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro;

- al comma 18, prevede che i dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali aventi sede presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale;

**Visto** l'articolo 5, comma 7 bis, della medesima legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, che dispone che l'Autorità provvede alla definizione delle risorse necessarie per le suddette sezioni, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio;

**Considerata** la rilevanza degli adempimenti che la legge quadro sui lavori pubblici pone in capo all'Osservatorio dei lavori pubblici;

**Considerata** l'esigenza di rendere l'Osservatorio immediatamente operativo, su tutto il territorio nazionale, per l'immediata attivazione dei compiti istituzionalmente assegnati;

**Visto** il Protocollo Generale predisposto dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sul quale è stato acquisito in data 16 dicembre 1999 il concerto della Conferenza Permanente tra lo Stato le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell'articolo 4 comma 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni

**Considerato** che con deliberazione n. del la Giunta regionale del Lazio ha stabilito:

1. di prendere atto del suddetto Protocollo Generale, che ha acquisito, in data 16 dicembre 1999, il concerto della Conferenza Permanente tra lo Stato le Regioni e le Province autonome
2. di approvare, in forma di schema, il protocollo d'intesa allegato alla suddetta deliberazione, redatto sulla base dell'analogo schema costituente l'allegato A del suddetto protocollo generale
3. di dare mandato al Presidente della Giunta regionale di sottoscrivere formalmente il suddetto protocollo

**Considerato** altresì che la Regione Lazio ha istituito, nell'ambito del dipartimento opere pubbliche e servizi per il territorio, l'area normative tecniche che comprende al suo interno il servizio denominato osservatorio appalti, e che con determinazione del dirigente del suddetto dipartimento, n. 924/31.3 datata 9-12-99, che si allega al presente protocollo, ha individuato il nominativo del responsabile, nonché i dati organizzativi della struttura interna ai fini dell'attribuzione alla stessa, da parte dell'Autorità, delle funzioni di sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

***Tutto quanto sopra visto e considerato***

tra:

l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

in persona del suo Presidente, prof. Francesco Garri

e

la Regione Lazio in persona del suo Presidente Piero Badaloni

si sottoscrive il presente

**Protocollo d'intesa**

**ART. 1**

**Attribuzione di funzioni alla sezione regionale**

1. L'Autorità provvede, ai sensi dell'articolo 4 comma 14 della legge 11-2-94 n.109, a definire l'articolazione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, attribuendo alla struttura interna,



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

come individuata dalla Regione nell'ambito dell'Osservatorio regionale appalti, le funzioni di sezione regionale dell'Osservatorio.

2. Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali l'Autorità si avvale, nel rispetto del ruolo e dei compiti istituzionali dell'Ente Regione, di detta sezione regionale, funzionalmente dipendente dall'Autorità. Il personale addetto è soggetto, nell'esercizio delle relative funzioni, alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni, nonché alle incompatibilità ed ai divieti previsti dalla normativa regionale, coerenti con quelli previsti per il personale dell'Autorità.
3. La sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, d'intesa con la sezione centrale, potrà fornire ai soggetti obbligati all'invio delle informazioni, la necessaria assistenza e collaborazione, nonché un adeguato supporto informatico, anche avvalendosi di servizi e strumenti che fossero attivati dalla Regione stessa.

#### **ART. 2**

##### **Commissione mista**

1. Le parti s'impegnano ad assumere le necessarie iniziative in ordine alle valutazioni di competenza della Commissione mista, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del Protocollo Generale.

#### **ART. 3**

##### **Strumenti e risorse**

1. La Regione Lazio provvede alle spese di funzionamento anche della sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici. L'Autorità concorre a dette spese, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 2 del Protocollo Generale e secondo le modalità definite alla luce delle valutazioni espresse dalla Commissione di cui all'articolo 3 del Protocollo Generale.

#### **ART. 4**

##### **Trasmissione dati**

1. La sezione regionale trasmette i dati forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, secondo le modalità definite dal Consiglio dell'Autorità.
2. Alla luce delle valutazioni della Commissione mista di cui all'articolo 3 del Protocollo Generale, alla sezione regionale sarà garantito l'accesso ai dati raccolti in sede centrale, alle relative elaborazioni nonché agli archivi di settore, limitatamente alla loro utilizzazione per i propri fini istituzionali.

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Regione Lazio

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

Roma



M  
M  
[Handwritten signature]



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE  
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI  
E LE PROVINCE AUTONOME

Repertorio / Att. n. 815 del 16 dicembre 1999

**CONFERENZA STATO-REGIONI**  
Seduta del 16 dicembre 1999

**Oggetto:** Protocollo generale elaborato dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per la definizione dell'articolazione dell'Osservatorio dei lavori pubblici, in una sezione centrale e in sezioni territorialmente decentrate, in attuazione dell'art. 4, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 "legge quadro in materia di lavori pubblici", come modificato dall'art. 9, comma 11, della legge 18 novembre 1998, n. 415.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE  
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109, "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e successive modificazioni che, all'art. 4:

\* comma 10, lettera c), costituisce l'Osservatorio dei lavori pubblici alle dipendenze dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

\* comma 14, dispone che il predetto Osservatorio sia articolato in una sezione centrale e in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome, nonché che i modi e i protocolli della articolazione regionale siano definiti dall'Autorità *di concerto con questa Conferenza*;

\* comma 15, prevede che il richiamato Osservatorio operi mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi di vari soggetti pubblici, fra cui le regioni;

CONSIDERATA la necessità di individuare i criteri e le modalità per la istituzione ed il funzionamento delle articolazioni regionali, aventi sede presso le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dell'Osservatorio dei lavori pubblici, nel rispetto dei principi generali della legge quadro sui lavori pubblici e delle norme in materia di decentramento;

CONSIDERATE le risultanze delle riunioni della commissione tecnica costituita dai rappresentanti dell'Autorità, delle regioni e delle province autonome, giunta a concordare, in data 16 dicembre 1999 un testo definitivo dello schema di protocollo generale d'intesa;

VISTA la proposta di protocollo generale congiuntamente elaborato dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e le Regioni, che definisce l'articolazione dell'Osservatorio



Per copia conforme  
77



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE  
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI  
E LE PROVINCE AUTONOME

dei lavori pubblici in una sezione centrale ed in sezioni territorialmente decentrate, in attuazione dell'art. 4, comma 14, della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo trasmesso dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con nota prot. n. 6191/99/OSS del 13 dicembre 1999;

**VISTO** lo "schema tipo di protocollo d'intesa tra la suddetta Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e le singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano", allegato alla proposta di protocollo generale della predetta Autorità che reca le modalità per la istituzione delle sezioni territorialmente decentrate aventi sede presso le predette regioni e province autonome;

**DATO** atto che le schede informative, allegate alla proposta in oggetto, pubblicate dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 15 dicembre 1999, sono state predisposte dall'Autorità medesima sulla base delle risultanze del tavolo tecnico comune;

**CONSIDERATO** che la collaborazione tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e le Province Autonome di Trento e Bolzano può avvenire con forme di intesa rispettose dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione delle predette Province;

**TENUTO CONTO** delle risultanze dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e il Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici hanno concordato la seguente integrazione al testo dello "schema tipo di protocollo d'intesa tra la suddetta Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e le singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano", individuato come allegato A del Protocollo Generale in oggetto: - *al punto 2 dell'art. 1, dopo la parola "proprie dipendenze", aggiungere la parola "funzionali"*;

**ACQUISITO** l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome

### ESPRIME CONCERTO

ai sensi dell'art. 4, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, "legge quadro in materia di lavori pubblici", come modificato dall'art. 9, comma 11, della legge 18 novembre 1998, n. 415, sul protocollo generale elaborato dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per la definizione dell'articolazione dell'Osservatorio dei lavori pubblici in una sezione centrale e in sezioni territorialmente decentrate, in attuazione dello stesso art. 4, comma 14, della predetta legge n. 109 del 1994 e successive modifiche e



Per copia conforme  
1/11





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE  
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI  
E LE PROVINCE AUTONOME

integrazioni, nel testo trasmesso con nota prot. n. 6191/99/OSS del 13 dicembre 1999 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante, con la seguente integrazione al testo dello "schema tipo di protocollo d'intesa tra l' Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e le singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano", individuato come allegato A del Protocollo Generale, come concordata in corso di seduta:  
- al punto 2 dell'art. 1, dopo la parola "proprie dipendenze", aggiungere la parola "funzionali".

IL SEGRETARIO  
*Giuseppe Corfani*

IL PRESIDENTE  
*Fabrizio Pellillo*

*[Faint circular stamp]*

Per copia conforme  
*[Signature]*

**Protocollo generale d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 4, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.**

**Visto l'articolo 4, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.**

**Considerata la necessità di individuare i criteri e le modalità per la istituzione ed il funzionamento delle articolazioni regionali, aventi sede presso le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, dell'Osservatorio dei lavori pubblici nel rispetto dei principi generali della legge quadro sui lavori pubblici e delle norme in materia di decentramento.**

**Dato atto che le schede informative pubblicate dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sulla G.U. in data 15 Dicembre 1999, sono state predisposte dall'Autorità medesima sulla base delle risultanze del tavolo tecnico comune.**

**tutto quanto sopra visto e considerato,**

**l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,  
in persona del suo Presidente, Prof. Francesco Garri,**

e

**la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in persona del.....**

sottoscrivono il presente

**Protocollo d'intesa**

**ART. 1  
Schema tipo**

1. E' approvato lo schema tipo di protocollo tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, di cui all'allegato - A - che forma parte integrante del presente atto.



Per copiare come  
1999-12-15

## ART. 2

### Attribuzione delle risorse

1. L'Autorità concorre con apporti finanziari al fine di assicurare la funzionalità delle sezioni regionali, aventi sede presso le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, e dei rapporti tra le suddette sezioni e la sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici.
2. Gli apporti dell'Autorità sono determinati, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, alla luce delle valutazioni della Commissione di cui all'articolo 3, tenendo conto dei costi di primo impianto e dei costi a regime in funzione del volume delle informazioni trattate e del numero delle stazioni appaltanti.
3. Qualora saranno reperite ulteriori risorse finalizzate all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici, alle sezioni di cui al comma 1 potranno essere assegnati apporti aggiuntivi.

## ART. 3

### Commissione mista

1. E' istituita una Commissione per la valutazione delle problematiche connesse alle modalità attuative dei protocolli di cui all'articolo 1.
2. La Commissione esprime, su richiesta dell'Autorità o della Conferenza Permanente Stato - Regioni, valutazioni in ordine a:
  - a) modalità di condivisione delle banche dati, quantificazione delle strumentazioni necessarie, standard tecnologici, procedurali, informativi, architetture delle banche dati, modalità di scambio dei flussi informativi, dotazioni strumentali hardware e software, in coerenza con le indicazioni della RUPA. (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione)
  - b) procedure di elaborazione dei dati in sede regionale, ai fini della loro funzionalità rispetto ai compiti assegnati all'Autorità.
  - c) modalità di trasmissione dei dati tra stazioni appaltanti, sezioni regionali, aventi sede presso le Regione e le Province Autonome di Trento e Bolzano, e sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, tenendo conto delle opportunità offerte dalle reti unitarie informatiche delle pubbliche amministrazioni.



per copia conforme  
M. L. 19/11/85

- d) modalità di collaborazione tra sezioni le suddette sezioni.
  - e) modalità di collaborazione per la definizione dei costi standardizzati per tipo di lavoro e per specifiche aree territoriali.
  - f) modalità di divulgazione a livello regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano dei dati informativi e delle elaborazioni tematiche attuate dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici.
  - g) modalità per la unificazione dei flussi informativi al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di richieste di informazioni e di offrire un servizio unificato di raccolta dati sui lavori pubblici, da trasmettere in rete a tutte le Amministrazioni a livello centrale e periferico, nonché ai nuclei di valutazione di cui all'articolo 1 legge n. 144/99.
  - h) criteri per l'attribuzione delle risorse di cui all' articolo 2.
  - i) modalità di aggiornamento delle schede informative.
  - l) definizione degli standard di funzionamento delle sezioni regionali, aventi sede presso le Regione e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
2. La Commissione è composta di dodici membri di cui sei nominati dall'Autorità, e sei nominati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, ed è presieduta dal Dirigente Generale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, o da persona dallo stesso delegata.
3. Alle riunioni della Commissione, in relazione a specifiche questioni, possono essere invitati i rappresentanti ANCI, UPI, UNCEM o altri soggetti interessati.
4. La Commissione si riunisce a Roma presso la sede dell'Autorità, almeno ogni tre mesi su convocazione del Presidente della Commissione. Le deliberazioni della Commissione sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Autorità per la vigilanza  
sui lavori pubblici

IL PRESIDENTE

Conferenza Permanente  
per i rapporti tra lo Stato-Regioni  
e le Province Autonome di Trento e Bolzano

IL PRESIDENTE

Roma,

Per copia conforme  
7/10/99

**Schema tipo di protocollo d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e le singole Regioni/Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dell'articolazione dell'Osservatorio dei lavori pubblici in una sezione Centrale ed in sezioni territorialmente decentrate aventi sede presso le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.**

Visto l'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, che, in particolare:

- al comma 1, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, istituisce, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
- al comma 10, lett. c), istituisce, alle dipendenze dell'Autorità, l'Osservatorio dei lavori pubblici;
- al comma 14, dispone che l'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e province autonome e, che i modi e i protocolli della articolazione territorialmente decentrata sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- al comma 15, prevede che l'Osservatorio stesso operi mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi di altre Amministrazioni;
- al comma 16, dispone che la sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici:
  - a) svolge compiti di raccolta e di elaborazione di dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
  - b) determina annualmente i costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;

Per copia conforme

- c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei lavori pubblici affidati;
- d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;
- e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
- f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;
- g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.

- al comma 16 bis, dispone che in relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuarsi per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio;

- al comma 17 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, una serie di informazioni concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro trenta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro;

- al comma 18, prevede che i dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali aventi sede presso le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale;

Visto l'articolo 5, comma 7 bis, della medesima legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, che dispone che l'Autorità provvede alla definizione

Per copia conforme

delle risorse necessarie per le suddette sezioni, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio;

**Considerato** che con delibera dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 19.10.1999, pubblicata sulla G.U. n. 257 del 2.11.1999, è stato costituito ed opera l'Osservatorio dei lavori pubblici

**Considerata** la rilevanza degli adempimenti che la legge quadro sui lavori pubblici pongono in capo all'Osservatorio dei lavori pubblici;

**Considerata** l'esigenza di rendere l'Osservatorio immediatamente operativo, su tutto il territorio nazionale, per l'immediata attivazione dei compiti istituzionalmente assegnati;

**Visto** il protocollo d'intesa stipulato tra l'Autorità e la Conferenza Stato - Regioni in data 16 Dicembre 1999

**tutto quanto sopra visto e considerato,**

tra:

l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,  
in persona del suo Presidente, Prof. Francesco Garri,

e

la Regione/Provincia Autonoma

si sottoscrive il presente

**Protocollo d'intesa**

#### **ART. 1**

Istituzione dell'Osservatorio Regionale e della sezione regionale o della provincia autonoma dell'Osservatorio dei lavori pubblici

1. Entro ..... dalla stipula del presente protocollo la Regione..... (la Provincia Autonoma) ..... istituisce il Servizio definito Osservatorio Regionale (della provincia autonoma) sugli appalti pubblici, e provvede a comunicare all'Autorità il nominativo del responsabile, nonché i dati organizzativi di una struttura interna ai fini della attribuzione alla stessa, da parte dell'Autorità, delle funzioni di sezione regionale o della provincia autonoma dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

Per copia conforme  
84

2. L'Autorità, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, si avvale della suddetta sezione istituita, ai sensi dell'articolo 4, commi 10 e 14, alle proprie dipendenze. Il personale addetto è soggetto, nell'esercizio delle relative funzioni, alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6, e articolo 5, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, limitatamente ai divieti ed alle incompatibilità.

#### ART. 2

##### Commissione mista

1. Le parti si impegnano ad assumere le necessarie iniziative in ordine alle valutazioni di competenza della Commissione mista, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del Protocollo Generale.

#### ART. 3

##### Strumenti e risorse

1. La Regione (Provincia Autonoma).....provvede alle spese di funzionamento anche della sezione regionale o della provincia autonoma dell'Osservatorio dei lavori pubblici. L'Autorità concorre a dette spese, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 2 del Protocollo Generale e secondo le modalità definite alla luce delle valutazioni espresse dalla Commissione di cui all' articolo 2.

#### ART. 4

##### Trasmissione dati

1. La sezione regionale o della provincia autonoma trasmette i dati forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, secondo le modalità definite dal Consiglio dell'Autorità.
2. Alla luce delle valutazioni della Commissione mista di cui all'articolo 3 del Protocollo Generale, alla sezione regionale o della provincia autonoma sarà garantito l'accesso ai dati raccolti in sede centrale, alle relative elaborazioni nonché agli archivi di settore, limitatamente alla loro utilizzazione per i propri fini istituzionali.

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

IL PRESIDENTE

Regione

IL PRESIDENTE

Roma,

Per copia conforme  
1/11